

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali AGGIORNAMENTO

Giovanni Vaglio  
10 marzo 2010

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Aree di intervento

- Organizzazione dello studio
- Rapporti con le amministrazioni
- Processo telematico

## Implicazioni

**Deontologico**  
**Sicurezza del lavoro**  
**Sicurezza dei dati**

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Aree di intervento

### Organizzazione dello studio

- **Gestione clienti**
- **Gestione pratiche**
- **Gestione della comunicazione esterna**
- **Attività di marketing**
- **Banche dati per attività di ricerca**

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

**Aree di intervento**

## **Organizzazione dello studio**

**Il legal marketing**



Insieme delle tecniche organizzative operative promozionali che sulla base di processi organizzativi consente il miglioramento della gestione dei clienti, della promozione della propria attività. Al fine di acquisire e mantenere una quota del mercato dei servizi professionali legali

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

**Aree di intervento**

**Organizzazione dello studio**

**Il legal marketing**



pianificazione

Analisi dello scenario

Definizione di una strategia

Targeting

Verifica dei risultati

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

**Aree di intervento**

**Rapporti con le amministrazioni**

**Utilizzo di sistemi di e-governance  
Codice dell'Amministrazione Digitale  
Dlgs. n. 82 del 7 marzo 2005**



# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Aree di intervento

### Rapporti con le amministrazioni

Utilizzo di sistemi di e-governance  
Codice dell'Amministrazione Digitale  
Dlg.vo 7 marzo 2005 n. 82

P.E.C.

Posta Elettronica Certificata

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Rapporti con le amministrazioni

**P.E.C.**

Posta Elettronica Certificata

→ Garantisce l'identificabilità del mittente

→ Obbligatoria nei rapporti dei  
professionisti con le P.A.

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Rapporti con le amministrazioni

**P.E.C.**

**Posta Elettronica Certificata**

Garantisce l'identificabilità del mittente

Mittente p.e.c.

Destinatario p.e.c.

Valore giuridico della raccomandata

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Rapporti con le amministrazioni

**P.E.C.**

**Posta Elettronica Certificata**

→ **Attribuita da un soggetto appositamente autorizzato**

→ **Basata su una chiave alfanumerica criptata.**

→ **Elevato standard di protezione dei dati**

→ **identificativi**

→ **Informazioni  
trasmesse**

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Rapporti con le amministrazioni

**P.E.C.**

**Posta Elettronica Certificata**

Vantaggi e obiettivi

Rapporti con la P.A.

Riduzione dei tempi di elaborazione delle pratiche

Aumento dei livelli di efficacia ed efficienza

L. 241/90  
art. 3 bis  
Utilizzo  
della telematica

Impatto ambientale

Impatto economico

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Rapporti con le amministrazioni

### Posta Elettronica Certificata

vaglio@ddp.unipi.it



Indirizzo istituzionale  
comune

slvaglio@studiolegalevaglio.it



Indirizzo professionale  
comune

avvgiovannivaglio@cnfpec.it



P.E.C.

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Rapporti con il processo

### Posta Elettronica Certificata

Cpc art. 136 - 137

comunicazioni  
notificazioni

#### 136 comunicazioni

..La comunicazioni (della cancelleria) possono essere eseguita a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici

#### 137 Notificazioni

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo da lui dichiarata conforme all'originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi.

Se richiesto, U.G. invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti  
Copia dell'atto notificato su supporto informatico non riscrivibile

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Rapporti con il processo

Posta Elettronica Certificata

Cpc art. 136 - 137

comunicazioni  
notificazioni

implicazioni

### Dlg.vo 196/2003 art. 4 definizioni

"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Aree di intervento

### Processo telematico

Il processo civile telematico è il progetto del Ministero della Giustizia che si pone l'obiettivo di Automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili, come istituito dal [D.P.R. 13-2-2001 n. 123](#) e secondo le regole tecnico-operative.

Il progetto prevede una prima fase di sperimentazione che coinvolge le seguenti sedi pilota:

- Tribunale di Bari
- Tribunale di Bergamo
- Tribunale di Bologna
- Tribunale di Catania
- Tribunale di Genova
- Tribunale di Lamezia Terme
- Tribunale di Padova

Presso ciascuna sede pilota è costituito un *laboratorio di sperimentazione* composto da avvocati, magistrati, cancellieri ed esperti informatici.

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Aree di intervento

### Processo telematico

Gli Avvocati dovranno essere dotati di *smart card* contenenti:

- il certificato per la firma elettronica, rilasciato da un certificatore accreditato, in modo da garantire che quelle determinate credenziali siano riferite ad una persona fisica la cui identità è garantita dall'insieme dei processi di identificazione attuati dal certificatore stesso
  - il certificato di autenticazione, per la connessione al Punto di Accesso, rilasciato da una certification authority riconosciuta dal Punto di Accesso.
- Sarà pertanto possibile l'utilizzo di una sola smart-card contenente entrambi i certificati oppure l'utilizzo di smart-card distinte.
- Sarà inoltre possibile dotarsi di più smart-card di autenticazione.
- L'avvocato dovrà essere dotato inoltre di un certificato di crittografia necessario per decifrare gli atti criptati; questo dovrà avere lunghezza di chiave di almeno 1024 bit e potrà coincidere con il certificato di autenticazione.

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Aree di intervento

## Processo telematico

Gli Avvocati avranno a disposizione

La "stazione di lavoro dell' Avvocato" è lo strumento contenente l'insieme delle funzionalità fornite all'Avvocato al fine di consentirgli di:

- redigere un atto: si tratta di uno strumento integrato in *Microsoft Word* che consente la scelta del modello di atto da predisporre, l'imputazione dei dati identificativi obbligatori e la successiva videoscrittura dell'atto; al termine della redazione, lo strumento consente la trasformazione in formato XML secondo i DTD previsti per l'atto in questione;
- imbustarlo e firmarlo: al termine della redazione lo strumento provvede all'imbustamento dell'atto insieme agli allegati individuati (i formati dei file consentiti sono: pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, privi di elementi attivi come, ad esempio, macro o campi variabili) e richiede l'apposizione della firma elettronica;
- criptarlo per l'UG di destinazione; l'algoritmo utilizzato per l'operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES e le chiavi simmetriche di sessione vengono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato dell'ufficio giudiziario destinatario;

Fonte [www.village.it](http://www.village.it)

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

**Aree di intervento**

**Processo telematico**

Cancelleria telematica

civile

penale

amministrativo

tributario

accesso

Num. ruolo

Informazioni stato

Informazioni ruolo

Codice autenticazione

Informazioni stato

Informazioni ruolo

Accesso ai documenti

Smart card

Informazioni stato

Informazioni ruolo

Accesso ai documenti

Redazione documenti

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Aree di intervento

- Organizzazione dello studio
- Rapporti con le amministrazioni
- Processo telematico

## Implicazioni

**Deontologico**  
**Sicurezza del lavoro**  
**Sicurezza dei dati**

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Implicazioni

### Deontologiche

**Verifica della compatibilità delle applicazioni  
con il codice deontologico professionale**

### Sicurezza del lavoro

Adeguamento del luogo di lavoro e delle postazioni  
alla disciplina in materia di sicurezza  
con l'uso dei videoterminali

D. L.vo 626/94 e succ. modifiche (Titolo VI artt. 50 – 59)

**Dlg.vo 81 del 9 aprile 2008 smi (titolo VII capo 1 artt. 172 a 179)**

### Sicurezza dei dati

Adeguamento delle procedure  
alla disciplina sul trattamento dei dati personali

Delg.vo 196/2003 – Provvedimenti del Garante

Codice deontologico e di buona condotta

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Implicazioni

### Deontologiche

**Verifica della compatibilità delle applicazioni  
con il codice deontologico professionale**

**Disposizioni di riferimento**

**Artt. 17, 17bis, 18**

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

Implicazioni

Deontologiche

## **Cod. deontologico Art. 17bis Modalità d'informazione**

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Implicazioni

### **Sicurezza del lavoro**

Adeguamento del luogo di lavoro e delle postazioni  
alla disciplina in materia di sicurezza  
con l'uso dei videoterminali

D. L.vo 626/94 e succ. modifiche (Titolo VI artt. 50 – 59)

**Dlg.vo n. 81 del 9 aprile 2008 smi**

**(titolo VII capo 1 artt. 172 a 179 come modificato dal**

**Dlg.vo n. 106 del 3 agosto 2009**

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Implicazioni

## Sicurezza del lavoro

art. 173 ( Art. 51)

### Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

A - videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; = al precedente

B - posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi. Il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; = al precedente te

C - lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175. = al precedente

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

Implicazioni

Sicurezza del lavoro

## capo II

### Obblighi del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti

Art. 174 (Art. 52)

#### Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art.28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
  - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
  - b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
  - c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'art. 173, in conformità ai requisiti mini di cui all'allegato XXXIV

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Implicazioni

## Sicurezza del lavoro

### Art. 175 Svolgimento quotidiano del lavoro (ex art. 54)

1. Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro
6. Nel computo dei termini di interruzione i non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Implicazioni

## Sicurezza del lavoro

### Art. 176 Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, con particolare riferimento:
  - a) rischi per la vista e per gli occhi;
  - b) rischi per l'apparato muscolo scheletrico
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'art. 41 comma 6
  - idonei
  - idoneità parziale temporanea o permanente con limitazioni o prescrizioni
  - idoneità temporanea
  - idoneità permanente
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 50 anno di età;  
quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di idoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste dalla art. 41 comma 2 lett.c
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1,3,4, ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

Implicazioni

Sicurezza del lavoro

## Art. 177 Informazione Formazione

**Art. 178 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente** (art. 95 dlg.vo 106/2009)

*Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente )*

1. *Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:*

- a) *Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, commi 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5.*
- b) *Con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 750 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.*

2. *La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminali di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2, 3, è considerata un'unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1 lett. A). L'orano di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati*

**Art. 179 Sanzioni a carico del preposto** (abrogato dall'art. 96 Dlcv.o 106/2009)

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

Implicazioni

Sicurezza del lavoro

Definizioni

Datore di lavoro  
Art. 2 comma 1 lett. b)

- Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle P.a. (art. 1.2 dl. n. 165/2001) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale se identificato

Dirigente  
Art. 2 comma 1 lett. D)

- Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Preposto  
Art. 2 comma 1 lett. E)

- Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

## Implicazioni

### **Sicurezza dei dati**

Adeguamento delle procedure

alla disciplina sul trattamento dei dati personali

Delg.vo 196/2003 – Provvedimenti del Garante

**Codice deontologico per le attività di investigazione**

**Entrato in vigore il 1 gennaio 2009**

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

Implicazioni

Sicurezza dei dati

## **Dlg.vo 196/2003 art. 4 definizioni**

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

Implicazioni

Sicurezza dei dati

## **Dlg.vo 196/2003 art. 4 definizioni**

- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

Implicazioni

Sicurezza dei dati

## **Dlg.vo 196/2003 art. 4 definizioni**

"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

# Informatica, nuove tecnologie e professioni legali

Implicazioni

Sicurezza dei dati

## **Decisioni del Garante**

Del. Garante n. 13 del 1° marzo 2007  
sull'utilizzo della posta elettronica

Codice deontologico e di buona condotta per lo svolgimento  
Delle attività di investigazione